



N. 133 – A bis

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(bilancio e programmazione, credito, finanze, imposte, tributi, contabilità, demanio e patrimonio, organizzazione della Regione, degli enti e delle agenzie regionali, personale degli enti del comparto unico regionale, società a partecipazione regionale, statistica e sistemi informativi, libro fondiario)

(Relatore di minoranza **Moretti**)

sul

DISEGNO DI LEGGE N. 133

<<Legge regionale di semplificazione per l'anno 2021.
Modifiche alla legge regionale 7/2000>>

Presentato dalla Giunta regionale il 23 aprile 2021

approvato nella seduta del 12 maggio 2021

Presentata alla Presidenza il 17 maggio 2021

Signor Presidente, Gentili Colleghe e Colleghi,

il Disegno di Legge n. 133 oggi all'esame dell'Aula avrebbe dovuto essere il primo banco di prova per la Giunta regionale rispetto all'attuazione di una vera e attesa semplificazione legislativa dell'impianto normativo del Friuli Venezia Giulia.

Purtroppo, a distanza di oltre un anno dall'approvazione della legge 1/2020 ("Semplifica Fvg") che ha introdotto la "legge di semplificazione annuale" come strumento principale del processo di riforma del quadro giuridico e amministrativo regionale, nonostante i comprensibili ritardi derivanti dall'emergenza Covid-19 che ha costretto anche la macchina amministrativa regionale a lavorare a ranghi ridotti, il primo esperimento legislativo di semplificazione è davvero deludente e povero nei contenuti delle modifiche di legge presentate.

L'attesa di una semplificazione e una omogeneizzazione del quadro normativo e procedurale da parte dei cittadini e delle imprese è sentita in tutte le forze politiche, associazioni di categoria e ordini professionali, interessando soprattutto il tema dei procedimenti amministrativi.

In questa prima norma di semplificazione, la Giunta compie una scelta ben precisa (pur avendo la nostra Regione competenza primaria in merito): si limita a ritoccare la Legge regionale n. 7/2000 che disciplina il procedimento amministrativo, da un lato aggiornando alcuni articoli - adeguandola alla legge statale n. 241/1990 che nel corso degli ultimi anni è stata modificata più volte dal legislatore nazionale e che il Ministro Brunetta ha recentemente annunciato di voler modificare entro maggio - e dall'altro abrogando altri articoli ritenuti ripetitivi e superflui rispetto alla norma statale, rinviando quanto non previsto nella Legge regionale alla stessa legge statale.

Una scelta – lo si legge nella relazione di accompagnamento al DdL - dibattuta dallo stesso Comitato per la semplificazione che ha scritto la norma odierna, che sul tema aveva di fronte tre opzioni:

- la riscrittura completa della norma regionale (che è un Testo Unico delle norme di procedimento amministrativo e diritto di accesso) per le parti in conflitto con la legge 241,
- l'abrogazione della LR 7/2000,
- il parziale aggiornamento della medesima con il rinvio della norma alla legge statale per le parti abrogate, che poi è stata la scelta finale.

Non vi è dubbio che l'aggiornamento continuo della norma statale di riferimento attuato negli ultimi anni ha prodotto oggettive difficoltà applicative e interpretative, causando una certa disparità tra enti pubblici a danno di cittadini e imprese. È unanimemente riconosciuto che la Legge 241/90 è più avanzata rispetto alla Legge regionale n. 7/2000.

Di fronte all'evolversi della norma statale (l'ultima è del 2020), la Giunta avrebbe dovuto e potuto intervenire sul tema della semplificazione amministrativa con maggiore incisività.

Le modifiche presentate con il presente DdL sono di minima portata e ordinarietà, che tanto valeva già inserirle nel precedente disegno di legge "Multisetoriale" approvato a fine aprile.

Già in occasione dell'approvazione della Legge regionale n. 1/2020, come Gruppo del PD, avevamo definito la norma la classica montagna che aveva partorito il topolino: questa prima "tappa" del processo semplificativo non si allontana molto dalla valutazione di allora, motivo per cui abbiamo definito in Commissione il presente DdL una norma deludente e a basso impatto per la vita di cittadini e imprese che, chiedendo da tempo immemore uno snellimento della cosiddetta "burocrazia", si aspettano ben altre risposte rispetto agli annunci trionfalistici di oltre un anno fa.

Ritoccando qua e là la norma regionale, il rischio è quello di aumentare la confusione e la complessità normativa, costringendo comunque cittadini, professionisti e imprese a doversi districare tra

norme nazionali e regionali che vengono applicate dai diversi enti pubblici.

Rispetto alla buona volontà dell'Assessore, che va riconosciuta, questa si scontra purtroppo con la realtà dei fatti, che palesa invece una norma ferma agli annunci e che rischia invece di produrre un effetto contrario a quello voluto.

Intervenire, come è stato fatto con il presente DdL, in maniera specifica con abrogazioni di qualche norma (che almeno aiutano a fare chiarezza) o tentativi di innovazione, non aiuta a raggiungere l'obiettivo di semplificazione che la norma si propone.

Pertanto, si metta subito in pratica un'azione vera di semplificazione amministrativa – senza trionfalismi e annunci vari - a partire dalla rivisitazione delle procedure amministrative e della certezza dei termini con i quali hanno quotidianamente a che fare cittadini e imprese.

Entrando nel merito dell'articolato, pur apprezzando l'introduzione di una nuova previsione normativa che consente al Comitato per la semplificazione (previsto dalla LR 1/2020) di disciplinare l'attività di ascolto e confronto verso le categorie economiche – e, aggiungiamo noi, gli ordini professionali - si evitino inutili trionfalismi e si acceleri il confronto (sugli aspetti procedurali e su quelli relativi ai contributi regionali) con le suddette rappresentanze, al fine di rendere più agevole il rapporto tra amministrazione pubblica, cittadini e imprese.

Anche la novità della previsione del rappresentante unico regionale in tema di Conferenza dei servizi in apposito articolo, così come la novità della gestione dei "casi di particolare complessità" di cui al nuovo comma 3 bis dell'articolo 22 sexies della LR 7/2000, in realtà non è altro che la riscrittura in forma più esplicita di una disposizione già contenuta nella suddetta norma, e che si richiama alla legge statale.

Esprimendo in sede di commissione un voto di astensione, abbiamo espresso le perplessità di cui alla presente relazione, riservandoci qualche proposta di modifica da portare in Aula, cercando di migliorare la norma, pur consapevoli che la comunità regionale si aspetta ben altro in tema di semplificazione legislativa e amministrativa, e che la legge che il Consiglio regionale si appresta ad approvare, andrà verificata nella sua concreta e quotidiana applicazione.

MORETTI